



ANFFAS PUGLIA ONLUS
Associazione Regionale Famiglie
di Disabili Intellettivi e Relazionali

Anffas® Onlus
Associazione Nazionale Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

fish onlus **puglia**
federazione italiana
per il superamento dell'handicap



Giovinazzo, li 13/01/2017

Prot. 11/17

Preg.mo dott.
On. Michele Emiliano
Presidente Regione Puglia
presidente.regionea@pec.rupar.puglia.it

Preg.mo Arch.
Salvatore Negro
Assessore al Welfare - Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità,
Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria
Regione Puglia
segreteria.welfare@regione.puglia.it
segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it


Gent.ma
dott.ssa Anna Maria Candela
Servizio Programmazione sociale e Integrazione Sociosanitaria
Area Politiche Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità
Regione Puglia
am.candela@regione.puglia.it

p.c.

Preg.mo Avv.
Vincenzo Falabella
Presidente Nazionale Fish Onlus
presidenza@fishonlus.it

Preg.ma
Liana Baroni
Presidente Nazionale Angsa
angsa.segreteria@gmail.com

Preg, mo
Sig. Roberto Speciale
Presidente Anffas Onlus Nazionale
nazionale@anffas.net



ANFFAS PUGLIA ONLUS
Associazione Regionale Famiglie
di Disabili Intellettivi e Relazionali



Oggetto : Valutazioni sul sistema dei cc.dd. "buoni di servizio" attivato con Avviso Pubblico n. 1/2016 dalla Regione Puglia

Anffas Onlus Puglia, Angsa Puglia e Fish Puglia intendono rappresentare con il presente documento le questioni che si ritengono tuttora irrisolte rispetto all'adozione, da parte della Regione Puglia, del sistema dei cc.dd. "buoni di servizio" attivato con Avviso Pubblico n. 1/2016.

Tali questioni sono già state chiaramente manifestate, in rappresentanze delle famiglie delle persone con disabilità, sin dal primo incontro del Tavolo Regionale sulla disabilità tenutosi in data 24 ottobre 2016 (non essendoci stata prima dell'avviso richiamato alcuna utile occasione di concertazione), ma si ritiene che le stesse rappresentino tuttora delle criticità cui bisogna dare risposte, anche in virtù del fatto che abbiamo notizia che molte famiglie hanno adito, proprio su alcune delle questioni prospettate, il Tribunale Amministrativo Regionale.

Queste, per punti, le criticità di sistema più impellenti e di più ampio respiro che si vogliono rilevare con alcune relative considerazioni, ferme restanti le ulteriori specifiche e singole riflessioni già avanzate nella precedente riunione.

ACCESSO AI BUONI DI SERVIZIO IN BASE ALL'ISEE FAMILIARE

Si prevede che l'accesso ai buoni servizio dipenda dall'ISEE ordinario (+ criterio della composizione familiare), anche quando si richiedono buoni per una prestazione socio-sanitaria quale la frequenza di un centro diurno ex art. 60 Regolamento Regionale o l'assistenza domiciliare integrata ai sensi dell'art. 88 del Regolamento Regionale.

Però, in tal caso, l'accesso dovrebbe essere condizionato alle risultanze dell'ISEE ristretto (e non familiare), ai sensi dell'art. 6 DPCM n. 159/2013; mentre la Regione Puglia considera l'ISEE ristretto solo per l'eventuale compartecipazione al costo dei beneficiari, una volta che però gli stessi siano già individuati - si ricorda - con ISEE familiare, lasciando semmai fuori dal sistema persone che ne avrebbero diritto secondo la normativa nazionale.

Il fine della norma nazionale, alla cui costruzione hanno partecipato i rappresentanti nazionali delle scriventi Associazioni, era quello di evitare di spalmare sulla famiglia l'onere (non solo economico) di servizi che sono fondamentali ed assolutamente connaturati allo sviluppo della qualità di salute (secondo l'approccio dell'OMS) delle persone con disabilità, ben più dei servizi socio-assistenziali (per i quali invece - sì - si è ammesso il ricorso all'ISEE familiare), secondo il chiaro disegno costituzionale italiano.



ANFFAS PUGLIA ONLUS
Associazione Regionale Famiglie
di Disabili Intellettivi e Relazionali



Tra l'altro, il richiedere ISEE familiare per prestazioni per cui è previsto il solo ISEE ristretto, determina il trattamento di dati personali per finalità ultronee rispetto a quelli previsti per legge (con violazione, quindi, anche della normativa sulla privacy).

FUTURO PER CHI NON ACCEDE AI BUONI DI SERVIZIO

Non è chiaro cosa succede alla persona che abbia già in essere un suo percorso socio-sanitario (frequenza ad un centro diurno, assistenza domiciliare integrata) e non acceda al beneficio dei buoni di servizio.

Il proprio Ambito Sociale continuerà a sostenere la quota sociale del servizio in base al proprio Regolamento sulla compartecipazione al costo?

Crediamo di sì, visto che secondo quanto dichiarato dall'Avviso Pubblico, all'articolo 5, i buoni di servizio sono coperti con risorse del FSE, aggiuntive, quindi, rispetto a quelle istituzionalmente preposte ai servizi essenziali di cui si parla. Quindi l'Ambito Sociale non potrà ritenersi esonerato dall'intervento economico fino ad oggi posto in essere a valere sulle risorse del Piano di Zona, che tra l'altro già aveva appostato.

Cosa succede se la persona non ammessa ai buoni di servizio frequenta un centro ex art. 60 Regolamento n. 4/2007, che, invece, ha messo tutti i propri posti a buoni di servizio e se addirittura su quel territorio o altri limitrofi non esistono altri centri accreditati e non coperti da buoni di servizi?

In tal caso, la persona con disabilità fuoriuscirà dal servizio, che è un livello essenziale, pensato nel tempo in coerenza con un suo progetto di vita, solo per una questione di censo?

Crediamo che non possa interrompersi un percorso costruito nel tempo in coerenza con i bisogni rilevati con quella valutazione multidimensionale che la Regione Puglia ha giustamente e correttamente propugnato più volte, disperdendo, quindi, l'efficacia degli interventi a supporto e sostegno della persona fino a quel momento erogati. Né può dirsi che una famiglia con un ISEE più alto può sostituire tale servizio privatamente, perché difficilmente potrà ricostruire quel contesto di relazione e di inclusione sociale che avviene in un centro, assumendo semmai un'assistente personale privata; proprio per questo i servizi socio-sanitari di cui si parla sono considerati LEA e sono anche garantiti dal DPCM del 2001.

E' impossibile, infatti che il criterio della situazione economica rischi così di porre in subordine il criterio del bisogno di intervento e quindi la risposta a tale bisogno (è come dire: "se sei ricco non hai diritto al pronto soccorso").

Tale discorso vale anche per chi ha necessità di accedere, in futuro, ai sopra detti servizi.

TEMPESTIVITA' DELL'ACCESSO AI SERVIZI

Come si coniuga l'apertura di una finestra annuale per rientrare nel novero dei destinatari dei buoni di servizio con l'esigenza di dare risposte tempestive al concreto bisogno? Per esempio, se una persona viene colpita da un ictus fulminante, dovrà aspettare un anno per rientrare nei



Anffas® Onlus
Associazione Nazionale Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

ANFFAS PUGLIA ONLUS
Associazione Regionale Famiglie
di Disabili Intellettivi e Relazionali

fish onlus • puglia
federazione italiana
per il superamento dell'handicap

angsa
PUGLIA ONLUS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GENITORI SOGGETTI AUTISTICI

beneficiari di un servizio di ADI? Certo la Regione Puglia ha previsto altre finestre a febbraio e giugno 2017, ma chi parteciperà a tali finestre sarà comunque esaudito solo a conclusione della lista di attesa creatasi con la prima finestra di ottobre/novembre 2016 e, quindi, verosimilmente, non partecipando a questa, non si dovrebbe avere accesso a servizi per almeno un anno.

Si può prevedere uno specifico spazio per la procedura d'urgenza per l'accesso ai servizi, prevista dall'art. 3 comma 9 del Regolamento Regionale?

COERENZA DEGLI INTERVENTI CON PROGETTO INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 LEGGE N. 328/00

Come mai non si considera la valutazione del bisogno, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 Legge n. 328/00?

Una valutazione di tal genere, che non sia solo settoriale per l'accesso al novero dei servizi presi in considerazione dai buoni di servizio sarebbe utile per coordinare anche gli altri interventi, pure in termini di efficacia e di efficienza. Solo così si può anche meglio stabilire come calibrare la quantità anche dell'intervento riconosciuto con il buono di servizio. Invece, così sembra che, poi, se si voglia accedere ad altre misure, si debba rifare la valutazione multidisciplinare ad hoc per le altre.

Un progetto individuale potrebbe anche prevedere, in base ai bisogni rilevati, che per esempio siano necessarie 6 ore di assistenza domiciliare, 6 ore di assistenza educativa domiciliare e 6 ore di centro diurno (invece semmai delle prefissate ore, in buono per singolo servizio, che per esempio, per il diurno arriva anche a 40 ore settimanali

Come si atteggierebbe il buono di servizio in questo caso? Si rischia di avere un corto circuito con il sistema chiuso dei buoni di servizio?

E rispetto a tutti gli ulteriori interventi da prevedere, all'interno del progetto individuale ex art. 14 Legge n. 328/00, con i vari attori sociali, anche rispetto al "dopo di noi", alla "vita indipendente", come si atteggierebbe il buono di servizio? Come parte del budget di progetto individuale?

Consideriamo, per esempio, che molti specifici interventi per le persone con disturbo dello spettro autistico sono pensate a latere rispetto ai settori di utilizzo dei buoni di servizio ed occorre fare una profonda riflessione di come il tutto possa essere coordinato, non potendosi avere interventi e servizi pensati per compartimenti stagni ed onerare le famiglie dal fare più domande, più accessi per i vari servizi da attivare e coordinare per i loro familiari con disabilità.

SOGLIA DI ESENZIONE PARI A 2.000 EURO

La soglia di esenzione dalla compartecipazione al costo è scesa (rispetto alla previsione di 7.500,00 euro delle previgenti norme del Regolamento Regionale) a 2.000,00 euro di ISEE, divenendo la più bassa delle Regioni.

A ciò si aggiunga che si prevede, in ogni caso, il pagamento di 50,00 euro fissi, anche quando l'ISEE sia pari a zero, in chiaro contrasto con quanto previsto dall'articolo 6 comma 7 del Regolamento



ANFFAS PUGLIA ONLUS
Associazione Regionale Famiglie
di Disabili Intellettivi e Relazionali

fish onlus **puglia**
federazione italiana
per il superamento dell'handicap

angsa
PUGLIA ONLUS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
GENITORI SOGGETTI AUTISTICI

Anffas® Onlus
Associazione Nazionale Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Regionale n. 4/2007 che prevede che, sotto tale soglia, *"il soggetto che richiede la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione"*

A tal proposito, è bene ricordare che i servizi in questione coprono minimamente le 168 ore di cui è composta una settimana e alle persone con disabilità bisogna lasciare i soldi per poter coprire l'assistenza di tutte le altre ore e le spese personali del minimo vitale (vestiti, vitto).

Il sistema di welfare in Puglia deve, a nostro avviso, crescere considerando le dinamiche ben più ampie dei singoli servizi, costruendo un percorso di presa in carico continuativa e globale delle persone con disabilità, specie intellettiva e/o relazionale, che, più di altre, patiscono la frammentarietà, la discontinuità ed il mancato coordinamento dei servizi e dell'integrazione socio-sanitaria di servizi, anche se ciascuno di buona qualità.

Le scriventi Associazioni si pongono, pertanto, con spirito di assoluto servizio nel confronto per la verifica di ottimali soluzioni alle criticità espresse, specie negli incontri del gruppo tecnico più ristretto del Tavolo.

Il Presidente Anffas Onlus Puglia

ANFFAS - ONLUS
IL PRESIDENTE
Sig. Michele Lasorsa

Il Presidente Fish Onlus Puglia

Dott. Marcello Stefani

Il Presidente Angsa Puglia